

**COMUNE DI CASASCO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

ORDINANZA N. 4 del 18/03/2024

Oggetto: Chiusura Strada Comunale Casasco-Poggio.

IL SINDACO

VISTO che a causa delle ingenti piogge del mese di marzo 2024, lungo la strada comunale Casasco-Poggio (collegamento tra la Pesa Pubblica e la Frazione Poggio e all'interno della pista cicloturistica esistente e del sentiero CAI n. 158), all'altezza del km. 0,300 circa, a valle della stessa, si è verificato un rilevante movimento franoso che ha interessato oltre metà carreggiata per una lunghezza di circa 20 ml. rendendo intransitabile la strada;

VISTA la necessità di evitare pericolo per la pubblica incolumità;

VISTI gli artt. 6 e 7 del nuovo Codice della Strada;

VISTO l'art. 38 della legge n. 142/1990 e s.i.m.;

VISTI i seguenti atti legislativi:

- T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e in particolare gli artt. 50 e 54;
- Statuto Comunale;
- l'art. 7 del nuovo Codice della Strada;
- Art. 6, comma 4, della Legge 125 del 24/07/2008;

FATTO comunque salvo quanto disposto dalle norme del Codice Penale e dalle altre disposizioni di legge;

ORDINA

la chiusura totale e quindi l'assoluto divieto di transito, a mezzi a motore e a pedale e a pedoni della strada comunale Casasco-Poggio a partire da oggi e sino a revoca del presente atto.

I trasgressori saranno sanzionati a norma di legge.

Le violazioni alla predetta Ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite con una sanzione amministrativa a norma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e secondo i principi della Legge 689/1981.

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o entro 120 (centoventi) giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente Ordinanza viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio e viene trasmessa alla locale stazione Carabinieri nonché alla Prefettura di Alessandria.

Il Sindaco

Dott. MANDIROLA Enrico

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993*